

## **CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE**

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di Santa Maria della Versa, con il presente atto da valere ad effetto di legge:

### **Fra**

Il Comune di Santa Maria della Versa che di seguito nel testo sarà denominato “Comune” o “Amministrazione Comunale” C.F. n. 01484840184 con sede in Santa Maria della Versa (PV), Piazza Ammiraglio Faravelli 1, rappresentato, per questo atto, dal \_\_\_\_\_, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Maria della Versa, domiciliato per la carica presso il Palazzo municipale

### **E**

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ – che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche “Associazione” o “Soggetto affidatario”, con sede legale in \_\_\_\_\_ C.F: \_\_\_\_\_ - P I.V.A: \_\_\_\_\_, rappresentata dal Presidente \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

### **Premesso**

- Che l’Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;
- Che l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l’ottimizzazione dell’offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall’art. 90, comma 256 della Legge n. 289/2002;
- Che l’ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l’affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive come delineato del comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002 e il D.L. 87/2018 il quale interviene sui commi 24,25 e 26 della suddetta legge dopo le modifiche introdotte dalla legge 205/2017;
- Che per l’affidamento in gestione si ritiene opportuno far ricorso al “modello a budget” che permette di stabilire precisamente gli oneri a carico dell’affidatario degli impianti e, contestualmente, di definire gli oneri a carico dell’Ente Locale quale proprietario dell’impianto;

**si conviene e si stipula quanto segue**

### **ART.1**

#### **(Oggetto della Convenzione)**

1. L’Amministrazione affida all’Associazione la gestione del campo sportivo comunale, sito in Santa Maria della Versa (PV), Via Pianella n. 18 secondo la disciplina di cui alla presente convenzione.
2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario. Relativamente ad essi, le parti dovranno redigere, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, verbale di consistenza dei beni mobili e immobili affidati in gestione, e di cui il gestore è costituito custode .

### **ART.2**

#### **(Durata della convenzione)**

1. La convenzione ha durata stabilita in anni cinque (5) a partire dalla data di stipula della convenzione a partire dalla stagione sportiva 2022/2023
2. La convenzione può essere rinnovata per il campionato e così per ogni stagione sportiva successiva, sulla base di provvedimento espresso e di specifica valutazione che evidenzia la permanenza del pubblico interesse e la convenienza economica di ciascuna parte interessata.

### **ART. 3** **(Profili economici)**

Sono a carico dell'Associazione i consumi relativi ad energia elettrica, gas metano e acqua potabile, a tal fine l'Associazione provvederà ad effettuare la voltura delle utenze entro gg. 10 dalla sottoscrizione, pena la risoluzione della presente convenzione.

Il Comune, su richiesta dell'Associazione, valuterà la possibilità di corrispondere, direttamente alla stessa, un contributo, il cui importo verrà stabilito con atto separato, a titolo di compartecipazione alle spese per i consumi relativi ad energia elettrica, gas metano e acqua potabile.

Le esposizioni pubblicitarie (cartelloni/striscioni, etc.) presso l'impianto sportivo, di cui al capo I del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, sono a discrezione del soggetto affidatario nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

### **ART.4** **(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)**

Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

- a) Assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e di **manutenzione ordinaria** ( \* ) ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto stesso;
- b) Pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'impianto;
- c) Apertura e chiusura dell'impianto e la sorveglianza degli accessi al medesimo;
- d) Conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
- e) Favorire lo sviluppo della pratica sportiva da parte dei giovani con l'obbligo specifico di formazione di locali squadre di calcio giovanili (dai 4 ai 14 anni);

**(\* ) La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti a livello della consegna e al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari**

### **ART.5** **(Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)**

Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

### **ART.6** **(Utilizzo del complesso sportivo da parte di terzi)**

Il soggetto affidatario gestirà direttamente i rapporti con i terzi (singoli gruppi di individui, sodalizi, etc.) che intendano utilizzare l'impianto sportivo ed avrà diritto di determinare e percepire tutti gli introiti derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo, ivi comprese le tariffe di accesso e di prezzi per i servizi resi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto sportivo per attività oppure eventi di pubblico interesse, dandone preavviso al soggetto affidatario con almeno 10 giorni di anticipo e comunque fatto salvo il rispetto del calendario ufficiale di gara.

### **ART.7** **(Responsabilità)**

Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario in particolare solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione. Ai fini di garanzia di quanto previsto dal presente atto, il soggetto affidatario si impegna a sottoscrivere e a trasmettere al comune idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto di gestione.

**ART.8**  
**(Servizi di ristoro)**

I servizi di ristoro che dovessero eventualmente essere allestiti nell'ambito dell'impianto sportivo saranno gestiti a cura e spese del soggetto affidatario nel rispetto delle norme igieniche, fiscali e di pubblica sicurezza tempo per tempo vigenti.

**ART.9**  
**(Risoluzione della Convenzione)**

L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora:

- a) Il soggetto affidatario reiteri inadempimenti continuativi non gravi ma tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo a danno dei fruitori dello stesso;
- b) Insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- c) Inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

**ART.10**  
**(Disposizioni di rinvio)**

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- a) Dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo i parametri CONI, etc.);
- b) Dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

**ART.11**  
**(Risoluzione delle controversie)**

Le controversie che insorgessero in relazione all'attuazione e all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del foro di Pavia.

**ART.12**  
**(Spese relative alla convenzione)**

Tutte le spese immediate e future imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare corso legale alla presente convenzione, saranno a carico del soggetto affidatario.

Letto, confermato e sottoscritto

Data \_\_\_\_\_.